N. R.G. 9334/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex* art. 190 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **9334/2013** promossa da:

[redacted] il patrocinio dell'avv. [redacted]

domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

COOPERATIVA [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted] mente domiciliato in [redacted] difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale udienza del 26/2/2015.

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

FATTO

La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dal trasportatore Cooperativa [redacted] nei confronti del committente [redacted] per il pagamento del saldo del prezzo relativo a trasporti effettuati, ed in particolare per il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante ai sensi dell'articolo 83 *bis* comma 9 D.Lgs. n. 112/2008 come minimo tariffario.

Avverso l'ingiunzione ha proposto la presente opposizione [redacted] sollevando eccezioni di legittimità costituzionale e di contrarietà all'ordinamento comunitario della norma invocata in sede monitoria, e comunque resistendo nel merito.

Costituendosi in giudizio, Cooperativa [redacted] ha domandato il rigetto dell'opposizione.

Nel corso della controversia, la causa è stata dichiarata interrotta per il fallimento della convenuta, e poi riassunta da Artoni nei confronti del Fallimento Cooperativa [redacted]

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia 4/9/2014, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e rigettate tutte le richieste probatorie, ha ritenuto la causa matura per la decisione fissando udienza di precisazione di conclusioni.

La causa è stata così trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, poi illustrate con il deposito delle memorie conclusive *ex* articolo 190 c.p.c.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, nel corso del processo è intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità con il diritto comunitario dell'articolo 83 *bis* comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma posta alla base della richiesta di ingiunzione qui opposta (cfr. Corte Giustizia, Quinta Sezione, cause riunite da C-184/2013 a C-187/2013, C-194/2013, C-195/2013 e C-208/2013).

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia, all'esito di un articolato giudizio, ha ritenuto che "*la determinazione dei costi minimi d'esercizio per l'autotrasporto, resa obbligatoria da una normativa nazionale quale quella controversa nei procedimenti principali, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno*" (punto 45)".

Invero, pur se l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di tutelare la sicurezza stradale è certamente un "*obiettivo legittimo*", tuttavia "*la determinazione dei costi minimi d'esercizio non risulta idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento*" (punto 51).

Va infatti rimarcato che "*i provvedimenti in esame vanno al di là del necessario*", poiché "*da un lato non permettono al vettore di provare che esso, nonostante offra prezzi inferiori alle tariffe minime stabilite, si conformi pienamente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza*" (punto 55); dall'altro lato, "*esistono moltissime norme...riguardanti specificamente la sicurezza stradale, che costituiscono misure più efficaci e meno restrittive*" la cui osservanza "*può garantire effettivamente un livello di sicurezza stradale adeguato*" (paragrafo 56).

Pertanto, "*la determinazione dei costi minimi d'esercizio*" così come prevista dalla nostra normativa nazionale, "*non può essere giustificata da un obiettivo legittimo*" (punto 57).

Alla luce di tali considerazioni, il dispositivo con il quale la Corte di Giustizia definisce la questione relativa alla pronuncia pregiudiziale sollevata dal Tar Lazio ed attinente ai costi minimi previsti per il contratto di trasporto dall'articolo 83 *bis* (cfr. punti 13, 16, 39 e 50 della sentenza), è il seguente: "*l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4 paragrafo 3 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio...*".

b) In ragione di tutto quanto sopra, non pare a questo Giudice revocabile in dubbio come l'articolo 83 *bis* comma 9 D.Lgs. n. 112/2008, norma indicante i minimi tariffari nel contratto di

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

trasporto ed in base alla quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, debba ritenersi in contrasto con l'ordinamento comunitario.

A tali conclusioni, peraltro, è giunta anche la giurisprudenza di merito che si è pronunciata dopo l'intervento della Corte di Giustizia di Lussemburgo (cfr. Trib. Ravenna 16/4/2015, Trib. Brescia 13/3/2015, Trib. Sassari 18/2/2015, Trib. Salerno 12/11/2014, Trib. Mantova 2/10/2014, Trib. Cagliari 11/9/2014), e questo stesso Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Marini, sentenza 17/3/2015).

Di tale inevitabile approdo ermeneutico ha poi preso atto anche il legislatore nazionale, che con l'art. 1 comma 248 L. n. 190/2014 ha abrogato il comma in parola, unitamente ai commi da 1 a 2 e da 6 ad 11, ed ha completamente riscritto l'articolo 83 *bis* sostituendo i commi dal 4 al 4 *sexies*, con norma entrata in vigore il 1/1/2015 e quindi inapplicabile *ratione temporis* alla controversia, e norma comunque che rimette all'autonomia negoziale l'individuazione del prezzo.

E la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2015, ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice rimettente per un nuovo esame della norma a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia.

Discende che in base ai pacifici princìpi generali in materia, questo giudice deve disapplicare la norma nazionale per il periodo antecedente alla sua espressa abrogazione, in quanto contrastante con il diritto comunitario e non può applicare la norma introdotta successivamente, in quanto *ratione temporis* non vigente. Pertanto, si impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto ottenuto sulla base di una norma contraria all'ordinamento comunitario.

All'evidenza, tutti gli altri profili di merito e di legittimità costituzionale della norma, sollevati dalla difesa dell'opponente, devono ritenersi assorbiti.

c) Nonostante la soccombenza dell'opposto ed originario ricorrente, i motivi che, *ex* articolo 92 comma 2 *ratione temporis* vigente, giustificano la totale compensazione tra le parti delle spese di lite, vanno avvisati nel fatto che solo in corso di causa la norma in base alla quale la domanda monitoria era stata azionata, è stata dichiarata contraria all'ordinamento comunitario.

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- revoca il decreto ingiuntivo n. 3747/2013 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 11/10/2013;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio

Reggio Emilia, 19/5/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3